



CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Firenze

01/01/2012 - 31/12/2015

IPOTESI DI ACCORDO

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI OPERAI AGRICOLI, FORESTALI PRIVATI, FLOROVIVAISTI E SEMENZIERI DI FIRENZE E PRATO (C.I.L.)

Addì 5 ottobre 2012 , alle ore ~~21.50~~ in Firenze, Viale G. Amendola, n°46, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori,

tra

- l'UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Firenze, con la partecipazione dei suoi Sindacati di categoria;
- l'UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI;
- la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di Firenze e Prato;
- la C.I.A. di Firenze e Prato

e

- La F.L.A.I. – C.G.I.L. di Firenze e Prato;
- La F.A.I. – C.I.S.L. di Firenze e Prato;
- La U.I.L.A. – U.I.L. di Firenze e Prato


si è convenuta l'Ipotesi di Accordo, concernente il rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro di Firenze e Prato, per gli operai agricoli forestali privati florovivaisti e semenzieri, del 30 dicembre 2008.

La presente ipotesi di accordo è composta da n° ~~13~~ documenti per un totale complessivo di fogli n° ~~34~~, compreso il presente.

La presente ipotesi per essere operativa ad ogni effetto contrattuale, dovrà essere approvata dai competenti organi dirigenti delle parti, come sopra costituite.

La comunicazione di accettazione o meno della presente ipotesi di accordo, dovrà prevenire alle controparti entro e non oltre il 30 ottobre 2012.

Qualora non prevenga alcuna comunicazione l'ipotesi si considera accettata.



- IPOTESI DI ACCORDO -

5 OTTOBRE 2012

DOC. N.1


L'art.2 del C.I.L. 30 dicembre 2008 è sostituito dal seguente:

ART. ... - Decorrenza e durata del Contratto Interprovinciale

Il presente contratto decorre, secondo le specifiche norme di rinvio, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato, da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto, ancorché disdettato, conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.


The image shows eight handwritten signatures arranged in two columns and four rows. The signatures are in black ink and vary in style, some being more cursive and others more blocky. They are positioned to the right of the main text of the document.

L'art.3 del C.I.L. 30 dicembre 2008, è sostituito dal seguente :

ART. ... - Efficacia del Contratto Interprovinciale

Le norme stabilite dal presente contratto interprovinciale sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti, nelle Province di Firenze e Prato.

Il presente contratto fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, esclusivamente per le norme non espressamente disciplinate dal C.I.L. stesso.


A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid pattern on the right side of the page. The signatures vary in style, some being more cursive and others more blocky or stylized.

Art.

Il Fondo Integrazione Malattie ed Infortuni e per il miglioramento della sicurezza sul lavoro degli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, (F.I.M.I.) di cui all'art. ... (ex 34 C.I.L.), nonché alla relativa convenzione del ... (allegato C.I.L. ex 6) ed il regolamento di gestione (allegato C.I.L. ex 7), non è un Ente bilaterale territoriale e ~~non rientra nella disciplina di cui all'art.8, del C.C.N.L. 25 maggio 2010.~~

si identifichi quale

come disciplinato dall'

A collection of handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a smaller one below it, and several initials or smaller signatures arranged in a vertical column on the right side of the page.

L'art.4 del C.I.L. 30 dicembre 2008 e sostituito dal seguente:

ART. ... - Sistema di relazioni sindacali

Le parti, prendendo atto delle difficoltà esistenti nel settore agricolo, anche in riferimento alle politiche agricole dell'Unione Europea, e dell'andamento dell'economia mondiale, riaffermano la necessità di proseguire con uno specifico sistema di relazioni sindacali.

- che, pertanto, è necessario continuare con azioni supportate da intervento pubblico, tendenti a riequilibrare la situazione finanziaria delle aziende ed al tempo stesso volta a sostenere gli investimenti per nuovi impianti, strutture e miglioramenti, onde permettere alla nostra agricoltura di essere competitiva con quella europea e mondiale,

concordano:

- di promuovere azioni sindacali di intervento e di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, per definire linee di iniziative indirizzate a difendere ed a rilanciare l'agricoltura fiorentina e pratese, e con esse le loro peculiari strutture aziendali, a fronte, pure, di emergenze nuove quali l'ambiente, i mutamenti di mercato, in rapporto al prodotto trasformato e alla sua commercializzazione, diretta da parte degli Agricoltori e/o dall'industria di trasformazione.

Nel quadro quindi di questo sistema di relazioni sindacali, si conviene:

- 1) ai sensi di quanto stabilito dall'art.9 del CCNL, 25 maggio 2010, di mantenere operativo l'OSSERVATORIO INTERPROVINCIALE SUL COMPARTO AGRICOLO, composto da rappresentanti delle sottoscritte Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali *(allargato n.9, c.i.l.)*

Compito dell'Osservatorio sarà quello dell'analisi, dello stato del settore, delle necessità, delle misure da individuare per superare eventuali crisi, valutando e comparando anche, le varie congiunture presenti in Italia ed in Europa.

- 2) Analizzare i piani di investimento, progetti di ristrutturazione e/o riconversione di settore e/o aziendali, tendendo a valorizzare quelli articolati in modo da:

2.a – Agevolare il recupero di qualità e competitività delle imprese, attraverso programmi che, finalizzati all'acquisizione di maggiore efficienza tecnica e organizzativa aziendali nonché volti ad un più proficuo utilizzo della forza di lavoro, consentano di ottenere prodotti qualitativamente superiori con prezzi in grado di confrontarsi anche con quelli provenienti da fuori delle aree comunitarie;

2.b – tenendo presente la conformazione territoriale delle due province, in prevalenza collinari e montane, essere volti a favorire le colture di qualità e le attività che prospettino di avere un futuro nel libero mercato quali, ad esempio, la viticoltura, l'olivicoltura, l'agriturismo, la zootecnia di qualità, la forestazione privata e le stesse produzioni integrate e biologiche;

2.c – essere prevalentemente indirizzati verso aziende che diano ragionevole certezza di poter collocare sul mercato il prodotto finito ovvero che ne abbiano la potenzialità di farlo, oppure di essere inserite in consolidati sistemi di filiera agro-alimentari o agro-industriali per non creare eccedenze di produzione nel comparto;

2.d – che i piani siano inquadrati in sistemi per cui l'aiutare le aziende a creare strutture efficienti, voglia anche dire creare opportunità di buona occupazione, non solo per esse stesse ma anche nelle trasformazioni, nella gestione e nell'indotto (accordi di filiera).

- 3) Valutare ed indirizzare scelte che siano tese al potenziamento della qualità delle produzioni ed al recupero di efficienza nelle Aziende, che assumono manodopera dipendente.
- 4) Definire progetti di integrazione di filiera, di rapporto con l'industria di trasformazione, di commercializzazione, privilegiando strutture aziendali organizzabili rispetto ai progetti.
- 5) Individuare progetti di formazione professionale mirati all'allargamento della base occupazionale anche attraverso un necessario ricambio generazionale con attenzione all'occupazione femminile, progetti che prevedano il coinvolgimento delle Aziende nella definizione e nell'attuazione dei progetti stessi.

- 6) Nell'ambito dell'Osservatorio Interprovinciale di Settore, le Organizzazioni firmatarie, procederanno alla costituzione di una apposita Commissione Paritetica per la Formazione Professionale.

La Commissione sarà formata da 6 rappresentanti nominati dalle singole Organizzazioni entro 30 giorni dalla stipula del C.I.L. -

Di norma la Commissione si riunirà almeno 2 volte l'anno.


Compiti della Commissione sono:

- a) Promuovere un censimento dei bisogni formativi nel territorio di competenza;
- b) promuovere un censimento sulle disponibilità aziendali al recepimento della manodopera formata. A questo scopo la Commissione elaborerà appositi questionari da inviare alle Aziende interessate;
- c) sulla base delle risultanze delle iniziative di cui sopra, la Commissione elaborerà analisi e proposte verso Enti Pubblici e soggetti interessati alla gestione ed allo sviluppo della Formazione Professionale;
- d) nel caso in cui, dalla collaborazione di soggetti Pubblici e Privati, dovessero sorgere nel territorio di pertinenza, Associazioni, Imprese, Società Miste, finalizzate al sostegno ed allo sviluppo della Formazione Professionale, le Organizzazioni firmatarie il presente C.I.L., ferme restando le specifiche autonomie e peculiarità, valuteranno la possibilità di aderire alle iniziative migliori per far emergere le necessità del comparto agricolo, forestale e florovivaista.

La Commissione nello svolgimento della propria attività e nella elaborazione delle proposte manterrà uno stretto rapporto con le strutture previste allo scopo dal vigente CCNL.

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che l'Osservatorio Interprovinciale rappresenta:

7 – lo strumento di consultazione permanente, di promozione per un nuovo e più ampio rapporto con il mondo economico, scientifico e l'Università e per fornire studi ed indicazioni alle Commissioni tripartite di cui alla legge regionale n.52/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.



7.a – il tavolo per incontri tematici rispetto ai singoli settori produttivi.

7.b – il momento di individuazione di Piani di investimento, Progetti di ristrutturazione, Progetti di occupazione di rioccupazione nel settore, Progetti di formazione professionale.

7.c – la sede per l'elaborazione di proposte per una politica del credito a sostegno dei progetti su indicati.

Le parti sindacali competenti sono impegnate ad assumere nelle loro linee di iniziative, le indicazioni e gli indirizzi che scaturiranno da tale confronto.

- 8) L'Osservatorio effettuerà i rilievi e le valutazioni, ai fini della determinazione annuale della parte variabile di salario di cui all'art. ... (ex 23 CIL) del presente contratto.
- 9) Le parti si danno reciprocamente atto di aver costituito il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di cui al punto n.8 dell'allegato n.3, al C.C.N.L. 25 maggio 2010 .-

MIGLIORAMENTO DELL'OCCUPAZIONE E DEI SETTORI PRODUTTIVI

Le parti, stipulanti il presente contratto collettivo interprovinciale di Firenze e Prato, sottolineano la connessione esistente tra lo sviluppo economico del settore, la validità dell'impresa e l'occupazione in generale, auspicano che le aziende compiano ogni sforzo inteso a favorire la stabilità della occupazione a tempo indeterminato e più precipuamente il miglioramento dell'occupazione a tempo determinato ed a tale riguardo indicano alcuni indirizzi ritenuti idonei a perseguire gradualmente le finalità sopra indicate;

premesso che:

- in generale si ritiene, anzitutto utile sviluppare le colture ad alto grado di specializzazione (orticoltura e frutticoltura in special modo) nelle zone a vocazione specifica;
- che le parti riconoscano nell'associazionismo in tutte le sue forme la strada da perseguire per una più razionale organizzazione produttiva.



Per i singoli settori si conviene:

Zootecnia

Sviluppo e qualificazione della zootecnia delle due provincie con particolare riguardo all'allevamento bovino con tendenza ad una progressiva specializzazione avuto riguardo ai tipi e alle attrezzature aziendali, nonché alla dimensione dei fondi e delle caratteristiche ambientali. Nel quadro dello sviluppo della zootecnia dovrà essere dato un maggiore spazio agli allevamenti in montagna anche attraverso l'utilizzazione di tutte le risorse agrarie e fondiarie, si dovrà anche migliorare la foraggicoltura ed il pratopascolo avvalendosi delle indicazioni della ricerca scientifica. Considerati comunque gli alti costi della unità foraggera per le provincie di Firenze e Prato debbono essere contestualmente incoraggiati allevamenti alternativi della carne bovina, quali ad esempio avicunicoli, suinicoli da riproduzione, ovini, equini, ecc.

Olivicoltura

La difesa dell'olivicoltura attraverso l'adozione delle tecniche moderne a seconda dei programmi di riconversione e specializzazione tendenti ad ottenere attraverso una maggiore produttività l'utilizzo delle risorse olivicole e quindi una più stabile e maggiore occupazione.



Si riconosce la necessità di incentivare e coordinare gli interventi tecnici necessari per una generalizzata difesa fitosanitaria.

Viticoltura

In considerazione delle particolari difficoltà della viticoltura di pregio localizzata sulle colline (caratterizzata da costi maggiori e minor produzione e praticamente senza alternativa), le parti indicano nella sempre maggiore tutela e valorizzazione del prodotto la possibilità di una stabilizzazione e se possibile di un ulteriore incremento di detta coltura. Parimenti individuano nella viticoltura di pianura una attività da scoraggiare ed anzi di sostituire con colture alternative tenendo conto dei livelli occupazionali e delle economicità senza che ne derivi una diminuzione della superficie produttiva in considerazione anche che, per quanto riguarda il vino si opera in un mercato notevolmente eccedentario.

Sviluppo delle colture **orticole** e degli **impianti frutticoli** specializzati nelle zone a vocazione da ottenersi con il più opportuno aggiornamento tecnico degli stessi;

difesa e miglioramento delle colture bieticole e del tabacco in rapporto anche alle effettive condizioni di mercato;

estensione e miglioramento della rete irrigua attraverso le più opportune sollecitazioni sia a livello di pubblici poteri che dei consorzi di bonifica, secondo una visione organica e programmata del problema.

Agriturismo

Le parti nel ribadire le linee individuate ai punti precedenti per quanto concerne le tendenze da eseguire per lo sviluppo dell'attività agricola nelle Province di Firenze e Prato, ritengono che lo sviluppo della attività agrituristica, quale attività agricola, oltre a favorire lo sviluppo dell'Agricoltura possa essere di integrazione al reddito aziendale e quindi di mantenimento di operatori e lavoratori agricoli nelle zone rurali.


Per quanto riguarda le cosiddette "**zone difficili**" si conviene di:

1. incoraggiare il prato-pascolo, ove possibile, in rapporto alle necessità zootecniche sopra richiamate;
2. sviluppare la forestazione tendente ad ottenere, ^①assieme alla migliore sistemazione idraulico-forestale dei terreni, anche una fonte di reddito con l'utilizzo dei prodotti del bosco e del sottobosco e la loro trasformazione; messa a dimora di essenze legnose a rapida crescita. Adeguato potenziamento della vivaistica forestale;
3. prospettare ed incoraggiare insediamenti idonei a collegarsi con l'agricoltura della montagna; favorire lo sviluppo dell'agriturismo incoraggiando l'afflusso dei turisti in zone agricole con un miglioramento della rete viaria e con impianti ed attrezzature idonei a fornire i servizi indispensabili.



Formazione professionale


Le parti stipulanti, entro il periodo di stesura definitiva del presente contratto, provvederanno a costituire un centro di formazione agricolo o ad affidare i compiti ad organismo del settore agricolo, già operante nelle provincie di Firenze e Prato, al fine di progettare piani formativi aziendali o interaziendali, dietro espressa delega ed autorizzazione delle aziende interessate, anche reperendo i fondi all'uopo destinati presso l'INPS.-

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled.

Art. ... CONTRATTO INDIVIDUALE

Per gli operai a tempo determinato assunti in base alla lettera a) degli articoli 21 e 22 del CCNL, la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego competente di cui all'art.1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, vale ai fini contrattuali, anche quale contratto individuale di assunzione.

Una copia cartacea di tale comunicazione deve essere consegnata al lavoratore.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive-like marks.


Art. ... APPALTI

Le Parti si danno reciproco atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Più precisamente le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:

- a) sia impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta a registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- b) dia pieno rispetto al contratto di categoria applicato, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
- c) sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali: a tal proposito l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante regolare copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- d) ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Ogni contratto d'appalto stipulato deve risultare da atto scritto, contenente anche gli elementi sopra evidenziati.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The signatures are highly stylized and vary in complexity, some appearing as simple loops and others as more intricate scribbles.

ART. 12 - Orario di lavoro

Parte specifica Operai agricoli e forestali:

L'orario contrattuale di lavoro ~~massimo~~ è stabilito nella misura di 39 ore settimanali.

Le parti concordano la seguente differenziazione di orario per i periodi sotto individuati:

dal 1 maggio al 31 maggio – 44 ore settimanali ordinarie
dal 15 settembre al 31 ottobre – 44 ore settimanali ordinarie
dal 1 dicembre al 31 dicembre – 34 ore settimanali ordinarie
dal 1 gennaio al 21 febbraio – 34 ore settimanali ordinarie

Per i restanti periodi dell'anno 39 ore settimanali.

Fermo restando la sopra indicata distribuzione dell'orario contrattuale è comunque facoltà del datore di lavoro, con particolare riferimento ai lavori al coperto e ad altri specifici casi determinati da esigenze aziendali, in rapporto alla necessità delle varie produzioni, di stabilire una diversa distribuzione dell'orario contrattuale differenziato, da concordarsi con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e ridefinendo i periodi di maggiore o minore orario. *

L'orario settimanale di cui sopra è di norma suddiviso in cinque giorni, col sabato libero, ove l'orario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.

Nei periodi in cui si effettuano 39 ore settimanale, le aziende concorderanno con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, la distribuzione dell'orario di lavoro ordinario su 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 giorno di 7 ore. La distribuzione delle ore lavorative della giornata sarà effettuata tenuto conto delle esigenze delle singole aziende, con un intervallo di due ore fra mattino e pomeriggio, salvo accordi diversi intervenuti fra datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali.

Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari e indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell'imprenditore o di chi per lui, gli operai dovranno assicurare all'azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.

Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le parti potranno concordare o di considerare le ore del sabato come recupero totale o parziale delle ore perse oppure di effettuare il recupero come previsto dall'art. 20 del presente contratto.

Pertanto, d'accordo con i delegati aziendali, o con gli operai saranno stabiliti i necessari turni. *

Agli operai tenuti a prestare lavoro nella giornata di sabato dovrà essere concessa, altra giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.

Nei periodi in cui vengono effettuate le 44 ore settimanali, i tempi di lavoro concordati, potranno prevedere anche l'utilizzo della giornata del sabato per la distribuzione dell'orario ordinario della settimana.

Addetti al bestiame

Per gli operai addetti al bestiame l'orario di lavoro è stabilito in sei ore e trenta minuti dal lunedì al sabato, salvo diversi accordi intervenuti fra datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali.

Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato alla cura ed al governo del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali.

Nel caso che alla stalla sia addetto un solo operaio o sia impossibile effettuare turni, anche quando nell'azienda ci sia altro personale che però sia inidoneo alla cura del bestiame, le ore di lavoro, limitate allo stretto necessario che l'operaio dovrà effettuare anche nelle domeniche ed altri giorni festivi, saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. ... (ex 18) del presente contratto.

Parte specifica operai florovivaisti e semenzieri

L'orario contrattuale di lavoro massimo è stabilito nella misura di 39 ore settimanali.

Le parti concordano la seguente differenziazione di orario per i periodi sotto individuati:

dal 1 maggio	al 31 maggio – 44 ore settimanali ordinarie
dal 15 settembre	al 31 ottobre – 44 ore settimanali ordinarie
dal 1 dicembre	al 31 dicembre – 34 ore settimanali ordinarie
dal 1 gennaio	al 21 febbraio – 34 ore settimanali ordinarie


Per i restanti periodi dell'anno 39 ore settimanali.

Fermo restando la sopra indicata distribuzione dell'orario contrattuale è comunque facoltà del datore di lavoro, con particolare riferimento ai lavori al coperto e ad altri specifici casi determinati da esigenze aziendali, in rapporto alla necessità delle varie produzioni, di stabilire una diversa distribuzione dell'orario contrattuale differenziato, da concordarsi con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e ridefinendo i periodi di maggiore o minore orario.

Nei periodi in cui si effettuano 39 ore settimanali, le aziende concorderanno con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, la distribuzione dell'orario di lavoro ordinario su 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 giorno di 7 ore.

La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto ed ore una nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Ove l'orario ordinario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.



L'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana sarà fissato dal datore di lavoro in accordo con il delegato d'azienda tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei lavoratori.

Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari e indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell'imprenditore o di chi per lui, gli operai dovranno assicurare all'azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.

Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le parti potranno concordare o di considerare le ore del sabato come recupero totale o parziale delle ore perse oppure di effettuare il recupero come previsto dall'art.20 del presente contratto.

Pertanto, d'accordo con i delegati aziendali, o con gli operai saranno stabiliti i necessari turni.

Agli operai a tempo indeterminato tenuti a prestare lavoro nella giornata di sabato dovrà essere concessa, altra giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.

Nei periodi in cui vengono effettuate le 44 ore settimanali, i tempi di lavoro concordati, potranno prevedere anche l'utilizzo della giornata del sabato per la distribuzione dell'orario ordinario della settimana.

IMPEGNO A VERBALE DELLE PARTI STIPULANTI SULLA DISTRIBUZIONE DIFFERENZIATA DELL'ORARIO DI LAVORO

Le parti contrattuali si danno reciprocamente atto della necessità di utilizzare al massimo nelle aziende la differenziazione dell'orario indicato, all'art. ... (ex 12) al fine di raggiungere la più alta produttività possibile.

10 parti stessp
Pertanto ~~il~~ ~~Sindacato~~ si impegna a favorire che nelle aziende venga concretizzato quanto sopra.

NOTA A VERBALE 1

Premesso che per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto, la paga è fissata ad ora, così come previsto dall'art. 23 C.I.L., le parti concordano che, in relazione a quanto definito al 2° e 4° comma del presente articolo, per i lavoratori a tempo indeterminato, nei periodi fissati a 44 ore ordinarie settimanali, sarà corrisposta la retribuzione commisurata all'orario giornaliero, riferita a 39 ore settimanali, se realmente prestate, mentre le ore lavorate, eccedenti le 39 ore, verranno conteggiate e retribuite come ore ordinarie nei periodi in cui l'orario contrattuale è fissato in 34 ore settimanali, quali recuperi in aggiunta a quelle effettivamente svolte.

NOTA A VERBALE 2

In riferimento al secondo comma art. 12 C.I.L., parte specifica sia operai agricoli e forestali, che operai florovivaisti e semenzieri le Organizzazioni stipulanti si incontreranno per verificare eventuali spostamenti di calendario e fare i relativi aggiornamenti.

Parte specifica AGRITURISMO


Ai fini contrattuali, l'orario normale massimo di lavoro, è fissato in 39 ore settimanali.

La distribuzione dell'orario settimanale sarà in cinque giorni se il lavoro si svolge in due turni oppure su sei giorni se il lavoro giornaliero è ad un turno (6 ore e trenta minuti giornalieri). E' in facoltà del datore di lavoro di distribuire, per effetto della peculiare e particolare natura dell'attività agrituristica, in maniera diversa l'orario contrattuale di lavoro, di cui sopra, concordandolo con il Delegato Aziendale o con i lavoratori interessati.

La fascia oraria giornaliera sulla quale distribuire l'orario di lavoro è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale.

Ove l'orario ordinario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.

Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, il sabato è considerato giornata lavorativa.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The signatures are highly stylized and cursive, typical of personal or official signatures in a legal or contractual document.

L'Art.23, del CIL 30 dicembre 2008, è sostituito dal seguente :

ART. ... (ex 23) - Trattamento economico operai agricoli, forestali, florovivaisti e semenzieri

- Salario contrattuale:

Il salario contrattuale è costituito da:

- 1) Paga base interprovinciale;
- 2) Contingenza;
- 3) E.D.R.;
- 4) Salario Integrativo congelato.-

- Paga:

La paga è fissata ad ora.

Per gli operai a tempo indeterminato, ai fini tabellari, la paga giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per 6,50 e quella mensile moltiplicando paga oraria per 169.

La paga verrà corrisposta mensilmente, come previsto dall'art. ... (ex 27) del presente contratto, e sarà commisurata alle ore e giornate effettivamente lavorate con contestuale erogazione degli altri importi, concernenti la retribuzione ed i vari istituti economici, secondo quanto stabilito dagli specifici articoli del presente contratto.

- Retribuzione:

Ai fini del presente contratto gli elementi che costituiscono la retribuzione per gli operai a tempo indeterminato sono:


- a) Salario contrattuale;
- b) Eventuali aumenti di anzianità;
- c) Indennità sostitutiva dell'abitazione (escluso operai florovivaisti e semenzieri) che incide, a livello di istituti economici contrattuali, solo ai fini del computo di 13[^] mensilità, 14[^] mensilità e Trattamento di fine rapporto.

Per gli operai con contratto a tempo determinato (avventizi) gli elementi che costituiscono la retribuzione oraria ai fini del presente contratto sono:

- salario contrattuale ;
- 3° elemento.

Il 3° elemento, quale equivalente degli istituti riconosciuti agli operai con rapporto a tempo indeterminato, come le festività nazionali ed infrasettimanali, le ferie, la 13[^] mensilità, la 14[^], ecc. dei quali non possono usufruire direttamente a causa della precarietà del rapporto, è fissato nelle percentuali previste dall'art. 49 del CCNL 25 maggio 2010 .

In merito alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) agli operai a tempo determinato, calcolato in percentuale pari all' 8,63% del salario contrattuale di detti operai, le parti convengono, in deroga a quanto stabilito dall' art. 57 del CCNL 25 maggio 2010, di applicare nelle Province di Firenze e Prato, ad ogni effetto contrattuale e di legge, per l'intera validità del presente contratto collettivo, le disposizioni di cui all'Accordo Sindacale Provinciale del 16 aprile 1992 (allegato n. ... (ex 5) C.I.L.), salvo le destinazioni, stabilite dal lavoratore interessato, di cui all'art.59 del citato CCNL 25 maggio 2010 o ad altri fondi di previdenza complementare.- Pertanto le tabelle per gli operai a tempo determinato in vigore con il presente contratto



Prato

interprovinciale, sono redatte secondo il disposto del sopracitato accordo sindacale provinciale; ~~es~~ accordo vale pure per la determinazione, ai fini INPS, delle retribuzioni medie delle Province di Firenze e Prato. Ciò esclude anche l'applicazione, nell'arco di validità del presente contratto collettivo, di quanto stabilito dall'Accordo Sindacale Nazionale del 31 luglio 1992, riportato in allegato n. 8 del CCNL 25 maggio 2010. Per gli operai a tempo determinato la paga giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per le ore effettivamente lavorate.

Salario

I salari dovuti agli operai con decorrenza dal **1^o ottobre 2012** sono quelli risultanti dalle tabelle riportate in allegato al presente contratto (Allegato n. ...).

Con il presente contratto interprovinciale sono stati concordati i seguenti aumenti salariali:

Tali aumenti sono corrisposti nel modo seguente:

Operai agricoli e forestali
Dal **1^o ottobre 2012** **533**

- Comune: € **0,30** /orari;
- Qualificato: € **0,34** /orari;
- Specializzato: € **0,37** /orari;
- Spec. Super: € **0,39** /orari.-

Operai florovivaisti e semenzieri

- € **0,34** /orari;
- € **0,38** /orari;
- € **0,42** /orari;
- € **0,44** /orari.-

Operai agricoli e forestali
Dal **1^o ottobre 2012**:

- Comune: € **0,07** /orari;
- Qualificato: € **0,08** /orari;
- Specializzato: € **0,09** /orari;
- Spec. Super: € **0,09** /orari.-

Operai florovivaisti e semenzieri

- € **0,08** /orari;
- € **0,09** /orari;
- € **0,10** /orari;
- € **0,11** /orari.-

~~**Operai agricoli e forestali**
Dal
- Comune: € /orari;
- Qualificato: € /orari;
- Specializzato: € /orari;
- Spec. Super: € /orari.-~~

~~**Operai florovivaisti e semenzieri**
€ /orari;
€ /orari;
€ /orari;
€ /orari.-~~

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Agli operai alle dipendenze delle aziende non addetti alle particolari operazioni di cui sotto, purché...
Salario per particolari operazioni:
Agli operai a tempo determinato, addetti ad operazioni di raccolta, nei periodi come sotto indicati, si applica la seguente retribuzione oraria lorda omnicomprensiva anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, a valere ad ogni effetto contrattuale e di legge.

TARIFFA UNICA PER UVA, TABACCO E FRUTTA:
- € 7,30 orarie omnicomprensive .-

Per il biennio 2013 / 2014, le retribuzioni di cui sopra saranno determinate dalle parti, che all'uopo si incontreranno specificatamente in riferimento al rinnovo del contratto collettivo nazionale del 25 maggio 2010.

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including dates like 16 settembre 2012 and 17]

Periodi di raccolta:

- Frutta – (Tutte le varietà): dal 1 maggio al 30 settembre;
- Tabacco – dal 15 agosto al 15 ottobre;
- Uva – dal 15 settembre al 31 ottobre.

I periodi di cui sopra sono indicativi e possono subire degli scostamenti solo ed unicamente in rapporto all'effettivo andamento stagionale ed a reali esigenze di produzione, per l'inizio o il termine dell'esclusiva operazione di raccolta.

Il salario di cui sopra non si applica agli operai a tempo determinato che abbiano lavorato presso lo stesso datore di lavoro, per lavori e periodi diversi dalle operazioni di raccolta individuate nel presente articolo, almeno 35 giornate nell'arco nei 12 mesi. Il computo delle 35 giornate nei 12 mesi avverrà a far tempo dal 1° novembre dell'anno precedente per terminare il 31 ottobre dell'anno in corso.

data

Salario variabile o per obiettivi (premio di produttività interprovinciale ad personam)

Le Parti concordano di mantenere, per l'arco di validità del presente contratto interprovinciale, erogazioni salariali, quali premi di produttività interprovinciali ad personam (salario variabile o per obiettivi) di cui alla legge nazionale n°135/1997, correlate a risultati da conseguire nella realizzazione di programmi, unitamente definiti, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, legati all'andamento dei settori produttivi della realtà interprovinciale.

Le erogazioni avranno conseguentemente la caratteristica di variabilità di ammontare e la non determinabilità a priori.

E' confermata l'operatività dell'Osservatorio Interprovinciale (Allegato n. ... (ex 9) C.I.L.), a norma (ex art. 4, punto 8), del presente C.I.L., che avrà tra i propri scopi primari quello di verificare la sussistenza delle condizioni per l'erogazione del premio di produttività interprovinciale ad personam nell'ambito delle Province di Firenze e Prato.

Detto Osservatorio dovrà reperire dati globali su almeno tre elementi significativi dell'andamento dell'agricoltura interprovinciale :

- stato della manodopera con riferimento ai lavoratori occupati e dalle giornate lavorate, verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione quantificandone le percentuali;
- andamento del mercato all'ingrosso dei prodotti , verificando le contrattazioni e i quantitativi, e ricavandone delle percentuali in più o in meno ;
- prezzi dei prodotti, verificando gli scostamenti in più o in meno e ricavando le relative percentuali.

Altri parametri significativi potranno essere individuati direttamente dall'Osservatorio, il quale dovrà anche determinare l'incidenza dei riferimenti sopra citati.

L'Osservatorio, potrà richiedere dati e quant'altro occorrente per il proprio operato a tutti gli Enti Pubblici e privati che ne siano in possesso ed avvalersi della collaborazione dell'Università degli studi di Firenze .

L'Osservatorio dovrà presentare le risultanze delle proprie ricerche entro il 31 ottobre dell'anno solare di riferimento.

Tali risultanze saranno utilizzate dalle parti firmatarie del presente contratto, ai fini dell'erogazione del premio di produttività interprovinciale ad personam.



Il premio di produttività interprovinciale ad personam, nel caso l'Osservatorio dichiara la sussistenza degli elementi per la sua corresponsione, sarà erogato nel mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento e sarà commisurato sino ad un valore massimo orario così definito:

Operai agricoli e forestali

- operaio comune € 0,09102
- operaio qualificato € 0,10164
- operaio specializzato € 0,11286
- operaio specializzato super € 0,12408

Operai florovivaisti e semenzieri

- € 0,09097
- € 0,10164
- € 0,11286
- € 0,12408

Tale salario variabile compete agli operai (OTI e OTD), per ogni ora ordinaria, concretamente prestata e regolarmente retribuita nell'anno solare di riferimento, compreso l'infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, come risultante dalle buste paga mensili e che abbiano effettuato, sempre nell'anno solare di riferimento, presso la stessa azienda, oltre 51 giornate di effettivo lavoro. Per l'anno 2012 il premio di produttività interprovinciale ad personam avrà il seguente valore base orario da erogarsi ad ogni operaio, come sopra specificato:

Operai agricoli e forestali

- operaio comune € 0,13328
- operaio qualificato € 0,14448
- operaio specializzato € 0,15568
- operaio specializzato super € 0,16688

Operai florovivaisti e semenzieri

- € 0,09097
- € 0,10164
- € 0,11286
- € 0,12408

Per l'anno 2013, il premio di produttività interprovinciale ad personam avrà il seguente valore base orario da erogarsi ad ogni operaio, come sopra specificato:

Operai agricoli e forestali

- operaio comune € 0,14448
- operaio qualificato € 0,15568
- operaio specializzato € 0,16688
- operaio specializzato super € 0,17808

Operai florovivaisti e semenzieri

- € 0,09097
- € 0,10164
- € 0,11286
- € 0,12408


Gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato, aventi diritto, percepiranno il premio di cui trattasi, contestualmente all'ultimo periodo di paga erogata dall'azienda nell'anno.

L'erogazione del premio di produttività interprovinciale ad personam compete agli operai di aziende a prevalente indirizzo vitivinicolo, oleario, orticolo, florovivaistico e semenziero, comprese quelle di cui sopra, che svolgono anche attività agrituristica.

Il salario variabile di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, ogni premio ed indennità similare, volontariamente o per accordo individuale eventualmente già erogati dal datore di lavoro, anche in forma forfettaria; non incide in alcun istituto legale o contrattuale previsto dal presente contratto e non è riconducibile alla nozione di retribuzione prevista da questo articolo (ex 23 C.I.L.); non si prende in considerazione per la rilevazione delle retribuzioni medie delle provincie di Firenze e Prato ed è soggetto a sgravio contributivo e fiscale, come stabilito da norma di legge, tempo per tempo vigente.

Nota a verbale

La regolamentazione di cui all'art. ... (ex 23), vale anche quale atto di autonomia collettiva territoriale al fine della determinazione, per gli operai a tempo determinato delle Province di Firenze e Prato, della base imponibile contributiva (vedi comunicazione, 28 luglio 2012, protocollo 29/0004087/L, dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro), in ogni tempo.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They are located in the upper right quadrant of the page.

L'Art.31, C.I.L. 30 dicembre 2008, è sostituito dal seguente:

ART. 31 - Raccolta delle olive


In riferimento alla consuetudine, da sempre consolidata in entrambe le Province di Firenze e Prato, di raccogliere le olive in compartecipazione con quota di riparto al raccoglitore calcolata in chilogrammi di olio, per ogni quintale di olive brucate, le parti stipulanti, concordano di mantenere in essere tale forma di contratto e di disciplinarlo con linee generali uniformi .

Si stabilisce che detta raccolta, debba risultare da atto scritto, tra le parti individuali, il quale evidenzia, tra l'altro:

- a) l'appezzamento oggetto della raccolta, indicando gli estremi catastali;
- b) quanti chilogrammi di olio competono al compartecipante per ogni quintale di olive raccolte;
- c) la fornitura degli attrezzi necessari per la raccolta (teli, scale, pinze o rastrelli, pettini manuali, ecc.) seguirà le consuetudini presenti nell'azienda in cui viene effettuata la raccolta medesima.

L'instaurazione del contratto del compartecipante, ai meri fini previdenziali, avverrà a mezzo comunicazione telematica preventiva al Centro per l'impiego competente, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 1180, legge nazionale 27 dicembre 2006, n.296.

Dato il particolare contratto, il quale non rientra nel lavoro subordinato e si svolge in autonomia e senza vincoli di permanenza o di orario, non deve essere tenuto il libro unico del lavoro e rilasciato il CUD, mentre ai fini previdenziali INPS/INAIL, l'azienda dovrà inserire il compartecipante nella denuncia trimestrale per la manodopera, indicando solo le giornate effettivamente svolte. Il compartecipante individuale è soggetto a contribuzione calcolata sui minimali contributivi, previsti dalla legge n.537/1981 per gli operai agricoli.



RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Le parti prendono atto che non in tutte le aziende indicate Verbale di Accordo Nazionale del 18 settembre 1996, i lavoratori interessati hanno provveduto ad eleggere il rappresentante della sicurezza e che, comunque, in diverse altre non si raggiungono i limiti di cui al punto 1), lettera a) del citato accordo, stabiliscono di individuare un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori interaziendale, per l'intero territorio delle Province di Firenze e Prato, ad uso delle aziende di cui sopra.

Tale rappresentante, che dovrà essere persona già dotata di formazione in materia ed avere la necessaria esperienza e conoscenza delle realtà agricole delle due Province, verrà individuato dal Comitato paritetico interprovinciale, entro e non oltre il 15 novembre 2012, cosicché da essere in grado di operare dal 1° gennaio 2013.

I costi, come previsto per legge, saranno a diretto carico delle aziende che utilizzeranno il rappresentante interaziendale, e riscossi attraverso il Fondo Integrazione Malattie e Infortuni e per il miglioramento della sicurezza sul lavoro degli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri (F.I.M.I.) di cui all'art. ...(ex 34), a mezzo apposita convenzione.

Detto Fondo, nella fase iniziale, in attesa della riscossione, anticiperà le spese di avviamento.

Qualora si ravvisasse la necessità di individuare ulteriore rappresentante territoriale le parti si riuniranno per esaminare la questione e procedere di conseguenza.

Nota a verbale Coldinotti.

In merito all'identificata di zone
-concernente l'R.L.S.T. equine sono
negativo.-



CONVENZIONE F.I.M.I. 2013

L'anno 2012 e questo giorno 5 ottobre, alle ore, in Firenze, nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, in Viale G. Amendola, n. 46,

tra

- l'UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di FIRENZE, rappresentata dal Presidente Francesco Miari Fulcis ,
- l'UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente, Vittorio Pancrazi, entrambi assistiti dal Direttore, Sergio Berziga, con la partecipazione:

- del Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in Economia di Firenze, competente, per la categoria, anche per la Provincia di Prato, rappresentato dal Presidente Ferdinando Guicciardini;
- del Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori in Economia di Firenze, competente per la categoria, anche per la Provincia di Prato, rappresentato dal Presidente Pietro Majnoni;
- del Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice di Firenze, competente per la categoria anche per la Provincia di Prato, rappresentato dal Presidente Antonio Morino;

la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di FIRENZE e PRATO, rappresentata dal Presidente Roberto Nocentini assistito dal Direttore ~~Raffaello Betti~~ e da ~~Gianni Donati~~, Massimo Latini, Roberto Maddaloni

- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) di FIRENZE e PRATO, rappresentata per Firenze dal Presidente Filippo Legnaioli e dal Direttore Sandro Piccini assistiti da ~~Irma Torpelli~~, e per Prato dal Presidente ~~Andrea Terenzi~~

e

per la loro rappresentazione Sandro Piccini

- le FEDERAZIONI LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (FLAI-CGIL) delle Province di Firenze e di Prato, rappresentate rispettivamente dal Segretario Generale ~~Damiano Marrano~~ e ~~Francesco Toccafondi~~, assistiti da Andrea Giussani

- la FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE (F.A.I. - CISL) delle Province di Firenze e Prato, rappresentata dal Segretario Generale Emilio Sbarzaglio dalla Segreteria Generale Appunta Udirica Fabbri

- la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-ALIMENTARI (UILA - UIL) delle Province di Firenze e Prato, rappresentata dalla Segretaria Generale Triestina Maiolo;

visti:

- l'art.11, legge 12 marzo 1968, n.334;
- l'art. 19, legge 23 dicembre 1994, n.724;
- la convenzione del 30 aprile 1998, tra le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura delle Province di Firenze e Prato e l'INPS, sede Prov. di Firenze;
- la convenzione del 25 Marzo 2004, tra le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Prato e l'INPS, sede Provinciale di Prato, entrambe concernenti per la riscossione dei contributi di Assistenza Contrattuale e per l'erogazione di indennità integrative di malattia e di infortunio ai sensi della Legge 12 marzo 1968, n.334;

si è stipulata la seguente Convenzione:

ART. 1

Il contributo, per la costituzione del Fondo Integrazione Malattie ed Infortuni (FIMI), di cui all'art.34 del Contratto Interprovinciale di Lavoro (C.I.L.) e per il miglioramento della sicurezza sul lavoro per gli Operai Agricoli, Forestali privati, Florovivaisti e Semenzieri di Firenze e Prato, è fissato, con decorrenza primo gennaio 2013, in € ~~0,85~~ ^{1,06} con decorrenza primo gennaio 2014, in € ~~0,71~~ ^{0,99} e con decorrenza 1° gennaio 2015, in € ~~0,66~~ ^{1,02} per ogni giornata di lavoro effettuata dai lavoratori agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, accertata, nei riguardi dei datori di lavoro, dall'I.N.P.S. competente per le due provincie.

Un ulteriore contributo, ~~esclusivamente~~ ^{di € 0,05} a carico dei datori di lavoro, per iniziative di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione dei rappresentanti dei lavoratori interaziendali per la sicurezza. Tale contributo non compete alle aziende dotate di rappresentante aziendale.

Il versamento del contributo globale è effettuato dal datore di lavoro, il quale, però, all'atto del pagamento della retribuzione trattiene al lavoratore, per questo titolo, per ogni giornata di lavoro denunciata all'INPS, ai fini previdenziali, la quota a suo carico.

L'esazione del predetto contributo, ai sensi della vigente convenzione viene effettuata a mezzo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo le norme sull'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

Il periodo contributivo coincide con l'anno solare.

ART. 2

I contributi di cui all'art. 1, ad incasso avvenuto, dovranno essere, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), trasferiti sui conti correnti bancari intestati al FIMI di Firenze e Prato, al netto dell'eventuale aggio allo stesso Istituto spettante.

ART. 3

Il contributo giornaliero globale, per il 2013, di € 0,99 + € 0,05 per iniziative per la sicurezza lavoratori, per un totale di € 1,04 è ripartito in € 0,61 a carico di ogni datore di lavoro ed in € 0,43 a carico di ogni prestatore d'opera. Di detto contributo globale, dopo aver detratte le spese relative all'accertamento e riscossione dei contributi stessi, € 0,65 netti saranno destinati agli scopi di cui ai successivi artt. 4 e 6, e per finanziare l'attività di cui all'Art 4 CIL, € 0,05 per prevenzione sicurezza, mentre i restanti € 0,34 netti, andranno alle Organizzazioni Sindacali contraenti, quale contributo di assistenza contrattuale per l'esatta applicazione delle norme del contratto collettivo interprovinciale, e il buon funzionamento del Fondo.

Dal primo gennaio 2014 il contributo giornaliero globale di € ~~1,02~~ ^{1,02} + € 0,05 per iniziative sulla sicurezza per un totale di € ~~1,07~~ è ripartito in € 0,63 a carico di ogni datore di lavoro ed in € 0,44 a carico di ogni prestatore di opera. Di detto contributo globale, dopo aver detratte le spese relative all'accertamento e riscossione dei contributi stessi, € 0,66 netti saranno destinati agli scopi di cui ai successivi artt. 4 e 6, e per finanziare l'attività di cui all'Art 4 CIL, € 0,05 per prevenzione e sicurezza, mentre i restanti € 0,36 netti, andranno alle Organizzazioni Sindacali contraenti, quale contributo di assistenza contrattuale per l'esatta applicazione delle norme del contratto collettivo interprovinciale, e il buon funzionamento del Fondo.

Dal primo gennaio 2015, il contributo globale giornaliero di € 1,06 + € 0,05 per iniziative sulla sicurezza per un totale complessivo di € 1,11, è ripartito in € 0,65 a carico di ogni datore di lavoro ed in € 0,46 a carico di ogni prestatore d'opera. Di detto contributo globale, dopo aver detratte le spese relative all'accantonamento ed alla riscossione dei contributi stessi, € 0,68 saranno destinati agli scopi di cui agli artt. 4 e 6, e per finanziare l'attività di cui all'Art 4 CIL € 0,05 per prevenzione e sicurezza, mentre i restanti € 0,38 netti andranno alle Organizzazioni Sindacali contraenti, quale contributo di assistenza contrattuale per l'esatta applicazione delle norme del contratto collettivo interprovinciale e il buon funzionamento del Fondo.


Le spese di gestione sono totalmente a carico delle Organizzazioni Sindacali, stipulanti il Contratto Collettivo Interprovinciale di Lavoro di Firenze e Prato le quali anche a tal proposito riscuotono il contributo di assistenza contrattuale interprovinciale.

La parte di contributo destinata alle Organizzazioni Sindacali contraenti, per gli scopi sopra elencati, è per il 50% a carico di ogni datore di lavoro e per il restante 50% a carico di ogni prestatore d'opera.

ART. 4

A) Integrazione.

Agli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, iscritti negli elenchi anagrafici delle Provincie di Firenze e Prato, a cui si applica la contrattazione collettiva stipulata dalle Organizzazioni



sottoscriventi la presente convenzione, e per i quali sia stato provveduto al versamento dei contributi di cui all'art. 1, come da documentazione stabilita dal Comitato di Gestione del Fondo, verrà corrisposta in caso di malattia o infortunio, sul lavoro e non, a richiesta dell'interessato, una indennità integrativa FIMI pari alla differenza tra il salario tabellare e la indennità dovuta dagli Enti medesimi (INPS - INAIL) fatto salvo il periodo di carenza, durante il quale sarà assicurato al lavoratore stesso un trattamento economico complessivo pari al 100% del salario tabellare di qualifica per le malattie e gli infortuni, sul lavoro e non, che si protraggano continuativamente oltre 8 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, a cui viene applicato il Contratto Inreprovinciale di Lavoro (C.I.L.) di Firenze e Prato, a partire dal 1° gennaio 2009, per le malattie ed infortuni non sul lavoro, fino a 8 giorni e comunque superiori al periodo di carenza (gg.3), riconosciuti dall'INPS, è integrato tale periodo di carenza per due (due) eventi, morbosi od infortuni non sul lavoro, nell'arco dell'anno solare.

Per quanto attiene i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'integrazione predetta, è per un (1) evento morboso od infortunio non sul lavoro nell'arco dell'anno solare. Presupposti per tale diritto nei rapporti di lavoro a tempo determinato, sono: la costanza del rapporto di lavoro, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno precedente per almeno 101 giornate di lavoro, oppure aver raggiunto 101 giornate di lavoro nel corso dell'anno relativo all'evento morboso od infortunio non sul lavoro.

La certificazione di quanto sopra deve essere fornita dal lavoratore al Comitato di Gestione F.I.M.I., che a sua volta dovrà verificarlo con i dati dell'INPS e INAIL per gli infortuni sul lavoro o in caso di anticipazione delle indennità INPS, da parte del datore di lavoro per gli operai a tempo indeterminato, con quelli forniti dall'azienda. A tal proposito per gli operai a tempo determinato i datori di lavoro sono impegnati a redigere e presentare all'INPS e all'INAIL la modulistica di loro competenza, entro sette giorni dal ricevimento del certificato medico o documento equipollente.

Le domande dei lavoratori dovranno essere redatte su apposito modulo contenente la dichiarazione del datore di lavoro ed essere accompagnate da copia del foglio paga del mese cui si riferisce la malattia o l'infortunio non sul lavoro, nonché, per gli operai a tempo indeterminato, del prospetto attestante il conteggio dell'avvenuta anticipazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS da parte del datore di lavoro. Per quanto attiene gli operai a tempo determinato alla domanda deve essere allegato copia del cedolino INPS, attestante l'avvenuta erogazione dell'indennità. Per gli infortuni sul lavoro deve essere allegata la copia del cedolino di liquidazione da parte dell'INAIL.

La copia del foglio paga dovrà essere firmata dall'operaio e dal datore di lavoro.

Il Comitato FIMI esaminerà le domande d'integrazione giunte, entro il giorno 15 di ogni mese, e disporrà per la relativa liquidazione di quelle approvate entro la fine del mese stesso.

ART. 5

Oltre alle indennità di cui all'articolo precedente, sempre quando sia stato provveduto al versamento dei contributi di cui all'art.1, verranno corrisposti:



- a) in caso di morte per infortunio sul lavoro: assegno a favore degli eredi di € 1.600,00;
- b) in caso di invalidità permanente dovuta ad infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, un assegno commisurato al grado di invalidità verificato, fino ad un massimo di € 2200,00.
- c) Alle lavoratrici madri: contributo di € 900,00 in occasione del parto, per le lavoratrici con rapporto a tempo indeterminato; € 700,00 per quelle con rapporto a tempo determinato;
- d) in caso di t.b.c., oltre alle indennità previste dall'art.4, in quanto malattia, viene concesso un contributo straordinario di € 300,00 nel corso dell'anno solare, quando il periodo di ospedalizzazione abbia superato i due mesi.

ART.6 – Prestazioni di carattere straordinario

Il Comitato, a consuntivo di esercizio e compatibilmente con lo stato di liquidità di cassa potrà destinare una parte delle somme eccedenti la gestione istituzionale per il Fondo prestazioni integrative, per soddisfare anche domande rivolte ad ottenere contributi per altre spese sanitarie sostenute dai lavoratori e familiari a carico conviventi, e da questi debitamente documentate quali: protesi, protesi dentarie, apparecchi per la vista e per l'udito, cure fisioterapiche.

Il Comitato di anno in anno stabilirà le eventuali prestazioni integrabili ed i relativi importi.

ART. 7



Per le Aziende ed i lavoratori che hanno regolamentato il rapporto di lavoro da contrattazione diversa dal Contratto Collettivo di Lavoro per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri delle provincie di Firenze e Prato, da quello stipulato dalle medesime parti sottoscriventi la presente convenzione, possono essere applicate le integrazioni così come specificato all'art.4, lettera A), primo capoverso, ed all'art.5, solo previa stipula di apposita convenzione per l'imputazione dei contributi FIMI, sottoscritta dalle singole Aziende in questione, con avallo dei loro dipendenti interessati, ed il Comitato di Gestione F.I.M.I. - Il Comitato di Gestione FIMI deve predisporre lo schema tipo di convenzione - Nel predisporre gli schemi tipo di convenzione, il Comitato di Gestione FIMI è altresì impegnato a valutare e deliberare le modalità di adesione, l'entità delle prestazioni, l'importo del contributo integrativo e le modalità di versamento.

ART. 8

Per ottenere le indennità, di cui agli artt. 4 e 5, i lavoratori aventi diritto, dovranno presentare domanda al Comitato di gestione FIMI con accluso copia del foglio paga, firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro.

ART. 9

Il pagamento delle indennità, di cui agli artt. 4 e 5 verrà effettuato a mezzo assegno bancario: non trasferibile, intestato agli aventi diritto - come da convenzione a parte stipulata.

ART. 10

Le iniziative per la sicurezza, in questa prima fase riguarderanno essenzialmente l'istituzione del rappresentante interaziendale dei lavoratori per la sicurezza. Successivamente il Comitato potrà avviarne altre, sentito e previo esplicito consenso, le Organizzazioni sindacali stipulanti.

ART. 11

Nella eventualità che il gettito netto risultasse insufficiente a soddisfare le erogazioni della indennità nella misura prevista dall'art.4, il Comitato, di cui all'art.10, provvederà ad informare immediatamente le Organizzazioni sindacali contraenti, facendo, altresì, presenti le proprie proposte nel merito. Le Organizzazioni Sindacali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno adottare congiuntamente gli opportuni provvedimenti, attraverso appositi accordi sindacali da trasmettere successivamente all' INPS - Sede Provinciale competente - nel caso si prevedano variazioni del contributo giornaliero.

ART. 12

Ferma restando la responsabilità delle Organizzazioni Sindacali stipulanti per il buon andamento della gestione del Fondo, viene costituito un Comitato, che sarà dotato di apposito Regolamento per il funzionamento, il quale agisce in nome e per conto delle Organizzazioni stesse, composto di sei membri, di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori. Dei tre rappresentanti dei datori di lavoro, uno sarà designato e nominato dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze, uno dalla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato ed uno dalla C.I.A. di Firenze.- Dei tre rappresentanti dei lavoratori, uno sarà designato e nominato dalla FLAI - CGIL, uno dalla FAI-CISL, uno dalla UILA-UIL. Le Organizzazioni sindacali potranno validamente sostituire, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, anche temporaneamente, i rispettivi rappresentanti. Le decisioni del Comitato saranno valide se prese a maggioranza.

ART. 13

Il Comitato provvede alla elezione nel proprio seno dei due Vice Presidenti che saranno espressione delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; Presidente sarà il rappresentante della Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze.

ART. 14

Il Comitato ha il compito:

- di attuare le direttive che saranno concordate dalle Organizzazioni sindacali e ad esso comunicate;



26

- di vigilare sul buon andamento della gestione;
 - di vigilare sull'esatta applicazione della presente Convenzione e degli ulteriori accordi o convenzioni che nel merito venissero stipulati con Enti ed Organizzazioni;
 - di raccogliere gli elementi caratteristici e periodici degli incassi dei contributi.
- In sostanza, il Comitato, dovrà rendersi conto periodicamente dell'andamento della gestione, rilevare gli eventuali inconvenienti, informare di quanto sopra e proporre provvedimenti correttivi alle Organizzazioni Sindacali che gli hanno conferito l'incarico, fermo restando che l'adozione, o meno, di provvedimenti innovativi o di merito spetta alle Organizzazioni sindacali.

ART. 15

Il Comitato, in particolare, accerterà l'ammontare dei contributi FIMI, riscossi tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), disporrà per i versamenti agli aventi diritto e per ogni altro pagamento; provvederà all'esame ed all'evasione di eventuali esposti e ricorsi di assistiti; terrà aggiornato l'apposito registro dei movimenti del conto corrente con le relative indicazioni delle causali, restando escluso ogni maneggio diretto di denaro.

ART. 16

Qualsiasi prelevamento del conto corrente dovrà essere preventivamente autorizzato con delibera del Comitato.
Per tutte le operazioni bancarie è abilitata la presidenza che emetterà assegni o mandati firmati congiuntamente dal Presidente e da un Vicepresidente ed in assenza del Presidente dai due Vicepresidenti.

ART. 17

Alle Organizzazioni Sindacali, rappresentate nel Comitato, verrà versato semestralmente un importo forfettario per rimborso spese sostenute, in relazione all'attività dalle medesime svolta e di quella dei componenti il Comitato stesso.

ART. 18

A chiusura di ogni singola gestione annuale, il Comitato dovrà comunicare il risultato della gestione stessa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Nel caso di gestione passiva dovrà proporre, alle predette Organizzazioni, come sancito all'art.8, i provvedimenti ritenuti opportuni.
In caso di gestione attiva, l'avanzo dovrà essere, di norma, destinato a fondo di riserva. Qualora detto fondo di riserva costituito con gli avanzi attivi, anche di più gestioni, dovesse raggiungere e superare l'importo totale delle erogazioni dell'annata immediatamente precedente, considerato, in detto totale, l'importo delle erogazioni, delle perdite e delle spese, la eccedenza, che si verificasse oltre il totale di cui sopra, potrà essere tenuta in cassa quale riserva o essere destinata a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti, a titolo di Contributo Assistenza Contrattuale Interprovinciale (C.A.C.I.), oppure, con l'accordo unanime di tutte le Organizzazioni stipulanti medesime, volta ad altre forme assistenziali.

ART. 19

La sede del FIMI è presso l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze.

ART. 20

La presente Convenzione ha validità dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e si considera rinnovata di anno in anno, sino a diversa determinazione delle Organizzazioni stipulanti.


Letta, confermata e sottoscritta.

Le parti:


- UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Firenze
- UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI
- FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di Firenze e Prato
- C.I.A. di Firenze
- C.I.A. di Prato
- FLAI - CGIL di Firenze







- FLAI – CGIL di Prato
- FAI – CISL di Firenze e Prato
- UILA – UIL di Firenze e Prato


Fabio Bartolucci

- ACCORDO SINDACALE -

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMITATO F.I.M.I. E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

Addi, alle ore, in Firenze, nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, in Viale G. Amendola, n.46,

tra

- l'UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di FIRENZE, rappresentata dal Presidente Francesco Miari Fulcis, con la partecipazione dei suoi Sindacati di Categoria,

- l'UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente, Vittorio Pancrazi, entrambi assistiti dal Direttore, Sergio Berziga,

- la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di FIRENZE e PRATO, rappresentata dal Presidente Roberto Nocentini, assistito dal Direttore Roberto Adda e da Massimo Latini;

- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) di FIRENZE e PRATO, rappresentata per Firenze dal Presidente Filippo Legnaioli assistito dal Direttore Sandro Piccini e per Prato dal Presidente Andrea Terreni

e

- le FEDERAZIONI LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (FLAI-CGIL) delle Province di Firenze e Prato, rappresentate rispettivamente dal Segretario Generali P. Sandra Cappellini e da Andrea Giugisani;

- la FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE (FAI - CISL) delle Province di Firenze e Prato, rappresentata dal Segretario Generale Emilio Sbarzagli;

- la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGRO-ALIMENTARI (UILA - UIL) delle Province di Firenze e Prato, rappresentata dalla Segretaria Triestina Maiolo;

visto:

- il Verbale di Accordo Sindacale del, per il rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro per gli operai agricoli, forestali privati, maestranze florovivaistiche e semenziere, delle Province di Firenze e Prato;

- la Convenzione F.I.M.I. 2013, stipulata il, per la costituzione del Fondo Integrativo Malattie ed Infortuni (F.I.M.I.) e per il miglioramento della sicurezza sul lavoro degli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, di Firenze e Prato, all'art.10.

SI E' CONVENUTO

A) di dotare il FIMI delle Province di Firenze e Prato del seguente REGOLAMENTO:

Art. 1

Il Fondo Integrazione Malattia e Infortuni (FIMI), istituito, in attuazione dell'art.34 di quello Interprovinciale di Firenze e Prato del, della Convenzione stipulata il fra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze, l'Unione Pratese degli Agricoltori, la Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Firenze e Prato, la Confederazione Italiana

Handwritten signatures of the representatives of the various organizations.

Segretaria Aggiunta Odierica Fabbri

Agricoltori (C.I.A.) delle Province di Firenze e Prato, la Federazione Lavoratori Agro-Industria (FLAI-CGIL), la FAI-CISL, la UILA-UIL delle Province di Firenze e Prato (di seguito denominata "Convenzione"), è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Le Organizzazioni Sindacali non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente della gestione e amministrazione del Fondo e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Fondo.

Art. 2

Il Fondo opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art.36 del C.C.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini, salvo quanto diversamente stabilito da apposito accordo sindacale delle parti stipulanti il contratto Interprovinciale (C.I.L.) di Firenze e Prato.

Art. 3

Il Fondo ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali pubblici in caso di malattia ed infortuni, dei lavoratori agricoli nelle provincie di Firenze e Prato, nonché di promuovere iniziative per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro.-

Art. 4

Il Fondo:

a) riceve i contributi di assistenza previsti dai contratti collettivi citati al precedente art. 1 ed eroga, nella misura stabilita da appositi accordi, le integrazioni salariali, per i casi di malattia od infortunio, e per le iniziative sulla sicurezza del lavoro stabilite dalla Convenzione;

b) svolge, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell'ambito delle Province di Firenze e Prato, quali ad esempio, maternità, t.b.c., invalidità, decesso, ecc. ;

c) promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione per l'integrazione dell'assistenza pubblica nei confronti dei lavoratori del settore agricolo;

d) promuove e finanzia, nei limiti delle disponibilità economiche del Fondo le iniziative di prevenzione infortuni, compresa la formazione e per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) riceve i contributi di assistenza contrattuale previsti dal Contratto Collettivo di cui al precedente art. 1, dai quali detrae le spese occorrenti per la gestione ed il funzionamento del Fondo stesso, e li eroga nella misura stabilita dagli appositi accordi.-

Art. 5

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dai contributi assistenziali previsti dai Contratti Collettivi di lavoro;

b) da contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;

c) da ogni altra eventuale entrata.-

Art. 6

Il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5 sarà accreditato su apposito conto corrente bancario intestato al Fondo, dal quale verranno prelevate le somme necessarie per le erogazioni

assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell' art. 4 e, nei limiti delle ulteriori disponibilità esistenti, per le altre attività di cui alla lettera b) e c) dello stesso art. 4.-

Sullo stesso conto o in altro apposito conto bancario, verranno versati i contributi di assistenza contrattuale di cui all' art. 4 lettera d), dai quali saranno prelevate le spese di gestione e di funzionamento del Fondo (canoni di locazione ed attrezzatura della sede, spese postali, telefoniche, telegrafiche, cancelleria, stampati, controlli elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per il personale, etc).-

Art. 7

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, lett. a), b) e c) risulti insufficiente per l' erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell' art. 4, si procederà secondo quanto stabilito dalla Convenzione.-

Qualora il gettito dei contributi di cui all' art. 5 risulti esuberante rispetto alla media delle erogazioni degli ultimi tre esercizi il Comitato di Gestione del Fondo comunicherà alle Organizzazioni Sindacali promotrici le proprie proposte al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto tra entrate contributive ed erogazioni a titolo di integrazione salariale per i casi di malattia od infortunio.-

Art. 8

L' esercizio del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-

Entro cinque mesi dalla chiusura dell' esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.-

Art. 9

Sono organi del Fondo:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente.

Art. 10


La composizione del Comitato di Gestione e le modalità di nomina dei suoi membri sono stabilite dalla Convenzione.-

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno due Vice Presidenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.-

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il Comitato, l'Organizzazione che lo aveva nominato designa un nuovo membro.-

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.-

Al Comitato di gestione compete, in conformità delle direttive impartite dalle Organizzazioni Sindacali promotrici, l' amministrazione e la gestione del Fondo nonché l' accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l' erogazione delle medesime; esso delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi del Fondo essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.-



parità di voti, dal più anziano di età. Gli atti relativi all' emissione di assegni o mandati bancari devono essere controfirmati dall' altro Vice Presidente.-

Art. 13

In caso di scioglimento del Fondo il Comitato di Gestione, o, in caso di impossibilità di funzionamento di questo, le Organizzazioni Sindacali promotrici nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri.-

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo del Fondo sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori.-

Art. 14

Le modifiche al regolamento e la liquidazione del Fondo sono di competenza delle Organizzazioni Sindacali promotrici.-

Il presente regolamento rimane in essere per l'intero periodo di vigenza della convenzione F.I.M.I. 2013.

o o o

B) vengono designati, a membri del Comitato FIMI di Firenze e Prato, i signori:

- Sergio Berziga - Unioni Agricoltori - Presidente;
- *Gianluca Giussani* - FLAI / CGIL;
- Emilio Sbarzagli - FAI / CISL;
- *Enrico Pignatelli* - UILA / UIL;
- Massimo Latini - Fed. Interprov. Coldiretti;
- Sandro Piccini - C.I.A. .-



Conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 della Convenzione del 2012 per la costituzione del FIMI per le Province di Firenze e Prato, le Organizzazioni stipulanti potranno validamente sostituire, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, anche temporaneamente i rispettivi rappresentanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

- UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Firenze

.....

- UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI

.....

- FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di Firenze e Prato

.....

- C.I.A. di Firenze


.....

- C.I.A. di Prato


.....



- F.L.A.I. – C.G.I.L. di Firenze



- F.L.A.I. – C.G.I.L. di Prato



- F.A.I. – C.I.S.L. di Firenze e Prato



- U.I.L.A. – U.I.L. di Firenze e Prato

